

## **Ministero dell'Istruzione**

### **Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione**

#### **Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione**

### **Articolo 1**

#### **(Oggetto e definizioni)**

1. Il presente decreto disciplina la costituzione delle graduatorie di cui all'articolo 1, commi 18-novies, 18-decies, 18-undecies del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, nonché le procedure selettive finalizzate all'immissione in ruolo, su posto di sostegno, dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.

2. Le graduatorie di cui al comma 1, aggiornate con cadenza biennale, sono utilizzate solo all'esito delle procedure di cui all'articolo 1, comma 17-ter, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, esclusivamente in caso di incapienza delle graduatorie di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché di qualsiasi altra graduatoria di concorsi ordinari o riservati o di altre procedure preordinate all'immissione in ruolo per i posti sul sostegno per i rispettivi gradi, nei limiti delle facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto.

3. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a. Ministro: Ministro dell'istruzione;
- b. Ministero: Ministero dell'istruzione;
- c. Decreto-legge: decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;
- d. DM n. 226 del 2022: decreto del Ministro dell'istruzione 16 agosto 2022, n. 226;
- e. OM n. 112 del 2022: Ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112;
- f. GPS: graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
- g. USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
- h. dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR.

4. I dirigenti preposti agli USR sono responsabili dello svolgimento dell'intera procedura di cui al presente decreto.

### **Articolo 2**

#### **(Requisiti di ammissione)**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 18-decies, del Decreto-legge, la partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti che, alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda, sono in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado, conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente ovvero riconosciuto ai sensi del comma 2.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 18-decies del Decreto-legge, sono altresì ammessi alla procedura:

a) i soggetti il cui titolo di specializzazione conseguito all'estero sia stato riconosciuto dalla competente Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale;

b) con riserva, coloro che, avendo conseguito all'estero la specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla competente Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

3. A norma dell'articolo 1, comma 18-decies, del Decreto-legge, la validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del titolo nei Paesi ove è stato conseguito e al suo riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente; pertanto, l'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula del contratto di cui all'articolo 4, comma 1.

4. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

5. I candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura stessa.

## OrizzonteScuola

### **Articolo 3**

#### **(Domanda di partecipazione e di aggiornamento delle graduatorie)**

1. Con successivo decreto del Ministro sono disciplinate le modalità di partecipazione alla procedura di costituzione delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1, di aggiornamento biennale, anche finalizzato all'inserimento di nuovi aspiranti, nonché di scioglimento delle riserve. Il decreto stabilisce altresì il contenuto del bando, nonché l'ammontare e le modalità di versamento del contributo di segreteria, tale da coprire integralmente la spesa di organizzazione e svolgimento della procedura.

2. I candidati in possesso dei relativi titoli possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, per un'unica regione. Il candidato che ne abbia titolo può concorrere per più procedure mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare.

3. La presentazione della domanda in forma telematica, come disciplinata dal decreto di cui al comma 1, costituisce modalità esclusiva di partecipazione alla procedura concorsuale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le istanze presentate con modalità diversa da quella telematica non sono prese in considerazione.

### **Articolo 4**

#### **(Articolazione della procedura)**

1. I soggetti che partecipano alla procedura di cui all'articolo 1, comma 1, sono inseriti, sulla base dei titoli dichiarati e valutati ai sensi del comma 2, in una graduatoria regionale finalizzata al conferimento di contratti annuali sui posti vacanti e disponibili, residuati dalle ordinarie procedure di immissione in ruolo, ivi comprese le procedure di cui all'articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del Decreto-legge, nei limiti delle facoltà assunzionali annualmente autorizzate.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, la valutazione dei titoli è svolta ai sensi della tabella A/7 allegata all'OM n. 112 del 2022. Ai fini dell'economicità e dell'efficienza dell'attività amministrativa, sono acquisiti i titoli eventualmente presentati in occasione della costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e validati ai sensi dell'articolo 8, comma 8, della predetta Ordinanza.
3. Le graduatorie di cui al comma 1 sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR.
4. I contratti annuali di cui al comma 1 sono attribuiti con modalità informatizzata. La mancata partecipazione alla procedura di attribuzione dell'incarico annuale, la mancata individuazione per incompleta indicazione di tutte le preferenze esprimibili, la mancata presa di servizio entro i termini fissati dall'Amministrazione nella sede assegnata e la rinuncia all'individuazione effettuata determinano la decadenza dalla graduatoria. L'aspirante mantiene comunque la possibilità di nuova iscrizione all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie di cui al comma 1.
5. Ai fini dell'immissione in ruolo, i candidati destinatari del contratto annuale di cui al comma 1 svolgono il percorso di formazione e il periodo annuale di prova con test finale di cui al DM n. 226 del 2022 e sono sottoposti alla procedura selettiva di cui al comma 6, funzionale all'accesso in ruolo presso le istituzioni scolastiche presso le quali hanno prestato servizio.
6. A seguito del superamento del percorso di formazione e del periodo annuale di prova in servizio ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del DM n. 226 del 2022, i docenti sostengono una prova disciplinare. La prova disciplinare, da svolgersi secondo le modalità di cui all'articolo 5 del presente decreto, è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità, non comporta l'attribuzione di un punteggio specifico ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio.
7. In caso di superamento del percorso di formazione e del periodo annuale di prova e di giudizio positivo sulla prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo a quello dell'incarico di cui al comma 1 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, e confermato in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.
8. Il mancato superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 3 e seguenti, del DM n. 226 del 2022. Il rinvio del percorso di formazione e periodo annuale di prova per giustificati motivi normativamente previsti comporta la reiterazione dell'anno di prova come regolamentato dall'art. 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall'art. 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107. In caso di reiterazione dell'anno di prova per valutazione negativa o di rinvio per giustificati motivi normativamente previsti, il docente mantiene il contratto a tempo determinato nell'istituzione scolastica in cui ha svolto l'incarico di cui al comma 1.

9. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura e preclude la trasformazione a tempo indeterminato del contratto; comporta altresì la definitiva esclusione dalla graduatoria di cui all'articolo 1, comma 1 e l'impossibilità di accedervi successivamente, anche in diversa regione. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato.

## **Articolo 5 (Modalità di espletamento della prova disciplinare)**

1. La prova disciplinare consiste in un colloquio di idoneità volto a verificare, in relazione ai programmi vigenti dei concorsi ordinari specificamente relativi ai posti di sostegno, il possesso e corretto esercizio, in relazione all'esperienza maturata dal docente e validata dal positivo superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova, delle conoscenze e competenze finalizzate a una progettazione educativa individualizzata che, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento e delle esigenze di ciascun alunno, individua, in stretta collaborazione con gli altri membri del consiglio di classe, interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione e la piena valorizzazione delle capacità e delle potenzialità possedute dal soggetto in formazione. La prova valuta, altresì, la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

2. Sulla base degli elenchi degli ammessi alla prova disciplinare a seguito del positivo superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, gli USR redigono il calendario dei colloqui, distintamente per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di I grado e per la scuola secondaria di II grado. Lo svolgimento delle prove si conclude entro il mese di luglio dell'anno scolastico di riferimento.

Conseguentemente, i termini indicati dai decreti applicativi dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la convocazione del Comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, possono essere derogati per consentire il rispetto dei tempi di conclusione della procedura di cui al periodo precedente.

3. L'elenco delle sedi e l'orario di svolgimento della prova sono comunicati dagli Uffici scolastici regionali che gestiscono la procedura almeno dieci giorni prima della data di svolgimento, tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. Nello stesso avviso sono riportate le indicazioni relative allo svolgimento della prova.

4. Il colloquio si conclude con un giudizio di idoneità o di non idoneità secondo i quadri di riferimento predisposti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 6 del presente decreto.

5. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dalla procedura finalizzata all'immissione in ruolo. Decade altresì dalla procedura, a norma dell'articolo 4, comma 9, del presente decreto, il candidato che non superi positivamente la prova disciplinare.

## **Articolo 6 (Quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare)**

1. I quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare sono quelli redatti dalla Commissione nazionale costituita con decreto del Ministro 5 maggio 2022, n. 109, per

la valutazione della prova di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro 30 luglio 2021, n. 242.

## **Articolo 7 (Commissioni giudicatrici)**

1. Le commissioni giudicatrici della prova disciplinare sono composte, su base regionale, da personale esterno all'istituzione scolastica di servizio del candidato.

2. Al fine di contemperare le esigenze di celerità ed efficienza dell'azione amministrativa con il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, per le procedure che presentino un esiguo numero di partecipanti, con decreto del Direttore generale per il personale scolastico è disposta annualmente l'aggregazione interregionale delle procedure stesse per un numero di candidati non superiore a centocinquanta. Nell'ipotesi dell'aggregazione territoriale, l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura provvede all'approvazione degli elenchi degli idonei sia della propria regione che delle regioni aggregate. Sono approvati elenchi distinti per ciascuna regione.

3. Per le medesime finalità indicate al precedente comma, qualora il numero dei candidati sia superiore a 250, le commissioni sono suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto, e secondo le modalità previste dall'articolo 404, comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente.

4. Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreti dei dirigenti preposti ai competenti USR, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti definiti dalle disposizioni previste per i corrispondenti concorsi ordinari per titoli ed esami per i posti di sostegno della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado.

5. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni giudicatrici presentano istanza al dirigente preposto all'USR individuato quale responsabile della procedura ai sensi dei commi 2 e 3.

6. Gli aspiranti possono presentare l'istanza di cui al comma 5 secondo le modalità e la tempistica indicate con avviso dell'USR responsabile della procedura.

7. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti delle commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020.